



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 30-09-2015

<i>Oggetto:</i>	<b>ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4, DEL D.L. 159/2007 SS.MM.II., RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, COSI' COME INTRODOTTO NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA DALL'ART. 94 DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2015, N. 9</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta**, alle ore **19:00** del mese di **settembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

<b>SBONA SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>MAGNANO ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO ALFREDO</b>	<b>A</b>	<b>CANNELLA TOMMASO</b>	<b>P</b>
<b>SORBELLO GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>COCO VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>CARTA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>SCOLLO PIETRO</b>	<b>P</b>
<b>CARUSO MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>GIAMPAPA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>LA ROSA SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>ANNINO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>MIDOLO SALVATORE</b>	<b>A</b>	<b>GALLO ERCOLE SALVATORE</b>	<b>A</b>
<b>MAGNANO MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>CASTRO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>GIGLIUTO SEBASTIANO</b>	<b>P</b>	<b>DI DATO PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>RIBERA SEBASTIANO</b>	<b>P</b>	<b>SCOLLO ANTONINO</b>	<b>P</b>

**PRESENTI N. 16 - ASSENTI N. 4**

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE** che assistito dal SEGRETARIO GENERALE **Dott. MARANO SEBASTIANO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato  
Ufficio SEGRETERIA- SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 22-09-2015 N.61

Oggetto: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4,  
DEL D.L. 159/2007 SS.MM.II., RELATIVO AL CANONE DI  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE, COSI' COME INTRODOTTO NELLA LEGISLAZIONE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio  
D'ORAZIO DAVIDE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio  
MARCHICCA ENZA

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

SBONA SALVATORE		MAGNANO ANGELO	
RUSSO ALFREDO		CANNELLA TOMMASO	
SORBELLO GIUSEPPE		COCO VINCENZO	
CARTA GIUSEPPE		SCOLLO PIETRO	
CARUSO MIRKO		GIAMPAPA GIUSEPPE	
LA ROSA SALVATORE		ANNINO ANTONIO	
MIDOLO SALVATORE		GALLO ERCOLE SALVATORE	
MAGNANO MASSIMO		CASTRO GIUSEPPE	
GIGLIUTO SEBASTIANO		DI DATO PAOLO	
RIBERA SEBASTIANO		SCOLLO ANTONINO	

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Magnano, nella qualità di Assessore al Bilancio, sottopone all'Onorevole Consiglio Comunale la seguente proposta avente ad oggetto:

**ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4, DEL D.L. 159/2007 SS.MM.II., RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, COSI' COME INTRODOTTO NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA DALL'ART. 94 DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2015, N. 9**

VISTO:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.04.1984 E N. 232 DEL 03.08.1985 l'Amministrazione comunale affidò alla SLIM Sicilia s.p.a. il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio;
- che tra il Comune di Melilli e la società concessionaria fu sottoscritta apposita convenzione che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano;
- che, con atti successivi fra privati, la SLIM Sicilia s.p.a. ha ceduto alla ITALGAS la concessione per la gestione del gas metano nel territorio del Comune di Melilli;
- che, pertanto, ad oggi il concessionario del servizio è la società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.
- che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano - art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- che in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire <<i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas>>, ed un secondo destinato a determinare << gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio>>, nonché << misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione>>;

- che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L: n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- che con delibera di Giunta municipale n. 151 del 4/6/2013 si è provveduto alla risoluzione della convenzione alla società ITALGAS S.p.A. con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n°222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n°244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

DATO ATTO:

- che il legislatore regionale:

- con l'art. 67, comma 5, della Legge 26 marzo 2002, n. 2, aveva disposto *"le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga"*;
- con l'art. 86 della Legge 16 aprile 2003, n. 4, aveva disposto *"la data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015"*;
- per ultimo, con l'articolo 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9 ha disposto: 1. *L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:*
  - "1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi."*
  - 2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*
    - "4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato."*
    - 4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario."*
    - 4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.
    - 3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato."*
    - 4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato."*

- Che il Comune di Melilli aveva già risolto con delibera di Giunta municipale n 151 del 4/06/2013, la convenzione in essere con la società ITALGAS;
- che la convenzione de qua non prevedeva nessun canone a carico della società concessionaria del servizio;

CONSIDERATO:

- che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);
- che il Comune di Melilli non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222 ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;
- che il Comune di Melilli intende attivare nell'immediato misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione e spese di investimento così come previsto dal comma 4 quater della L.R. n. 9 del 7/5/2015;
- che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;
- che è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopraccitate ai fini della rideterminazione del canone di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti competenti per materia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

## PROPONE

1. di approvare le suesposte premesse;
2. di dichiarare risolta la convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Melilli in virtù della delibera di G.M. n. n 151 del 4/06/2013 ed in forza dell'art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
3. di richiedere alla società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9, nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, l'applicazione di una aliquota pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento;
4. di confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
  - che le risorse derivanti dal canone vadano destinate a misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione e a spese di investimento così come previsto dal comma 4 quater della L.R. n. 9 del 7/5/2015;
5. che il Responsabile dei servizi finanziari di concerto con il Responsabile dei servizi tecnici VII Settore, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedano all'esecuzione del presente provvedimento ed a tutti gli atti consequenziali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
6. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società ITALGAS, avente sede in Torino, Largo Regio Parco n.9.

Si richiede, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 44/91.

L'Assessore al Bilancio  
Dott. Vincenzo Magnano



Il sottoscritto Dott. Vincenzo Magnano, nella qualità di Assessore al Bilancio, sottopone all'Onorevole Consiglio Comunale la seguente proposta avente ad oggetto:

**ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4, DEL D.L. 159/2007 SS.MM.II., RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, COSI' COME INTRODOTTO NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA DALL'ART. 94 DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2015, N. 9**

VISTO:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.04.1984 E N. 232 DEL 03.08.1985 l'Amministrazione comunale affidò alla SLIM Sicilia s.p.a. il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio;
- che tra il Comune di Melilli e la società concessionaria fu sottoscritta apposita convenzione che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano;
- che, con atti successivi fra privati, la SLIM Sicilia s.p.a. ha ceduto alla ITALGAS la concessione per la gestione del gas metano nel territorio del Comune di Melilli;
- che, pertanto, ad oggi il concessionario del servizio è la società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.
- che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano - art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- che in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire << i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas >>, ed un secondo destinato a determinare <<

*gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio>>, nonché << misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione>>;*

- che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L: n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- che con delibera di Giunta municipale n. 151 del 4/6/2013 si è provveduto alla risoluzione della convenzione alla società ITALGAS S.p.A. con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n°222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n°244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

#### DATO ATTO:

- che il legislatore regionale:
  - con l'art. 67, comma 5, della Legge 26 marzo 2002, n. 2, aveva disposto *“le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga”;*
  - con l'art. 86 della Legge 16 aprile 2003, n. 4, aveva disposto *“la data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015;*

- per ultimo, con l'articolo 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9 ha disposto: 1. *L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:*
  - "1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi."*
  - 2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*
    - "4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.*
    - 4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.*
    - 4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*
  - 3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.*
  - 4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato."*
- Che il Comune di Melilli aveva già risolto con delibera di Giunta municipale n 151 del 4/06/2013, la convenzione in essere con la società ITALGAS;
- che la convenzione de qua non prevedeva nessun canone a carico della società concessionaria del servizio;

#### CONSIDERATO:

- che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);

- che il Comune di Melilli non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222 ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;
- che il Comune di Melilli intende attivare nell'immediato misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione e spese di investimento così come previsto dal comma 4 quater della L.R. n. 9 del 7/5/2015;
- che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;
- che è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopraccitate ai fini della rideterminazione del canone di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti competenti per materia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

#### PROPONE

1. di approvare le suesposte premesse;
2. di dichiarare risolta la convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Melilli in virtù della delibera di G.M. n. n 151 del 4/06/2013 ed in forza dell'art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
3. di richiedere alla società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9, nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, l'applicazione di una aliquota pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento;
4. di confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
  - che le risorse derivanti dal canone vadano destinate a misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione e a spese di investimento così come previsto dal comma 4 quater della L.R. n. 9 del 7/5/2015;
5. che il Responsabile dei servizi finanziari di concerto con il Responsabile dei servizi tecnici VII Settore, ciascuno per la parte di propria competenza,

provvedano all'esecuzione del presente provvedimento ed a tutti gli atti consequenziali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

6. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società ITALGAS, avente sede in Torino, Largo Regio Parco n.9.

Si richiede, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 44/91.

L'Assessore al Bilancio  
Dott. Vincenzo Magnano

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 12 dell'O.d.G. prot. n. 18274 del 21/09/2015, avente oggetto: **“ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4, DEL D.L. 159/2007 SS.MM.II., RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, COSI' COME INTRODOTTO NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA DALL'ART. 94 DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2015, N. 9”**.

Il Presidente introduce l'argomento leggendo la parte finale della proposta, dopo di che si hanno i seguenti interventi:

- **Cons. Caruso:** Buonasera a tutti. Io vorrei precisare, siccome sul metano si è detto tanto, su Villasmundo e Città Giardino, la bontà della nostra azione, quando ero

Assessore ai lavori pubblici, nel revocare anzitempo la convenzione con la vecchia SNAM.

Quindi se oggi arriviamo a questo punto è anche grazie alla nostra azione di stimolo nel volere realizzare, il prima possibile, la rete di metano sia a Villasmundo che a Città Giardino.

Invito, ora, l'Amministrazione a dare nuovo stimolo alla realizzazione della rete di metano sia a Villasmundo, a Città Giardino e al completamento di Melilli centro.

Grazie.

- **Presidente Sbona:** Grazie.

Consigliere Annino, ne ha facoltà.

- **Cons. Annino:** Sulle modalità con cui avete fatto quella revoca, speriamo, per il bene delle casse del Comune, che sia stata fatta bene, perché quella revoca è impugnata, perché è stata fatta in maniera troppo frettolosa e non con gli atti che servivano; perché, come ebbi modo di evidenziare allora, una delibera di Consiglio Comunale non può essere revocata con una delibera di Giunta, è questo quello che avete fatto allora, speriamo di vincerla al TAR.

- **Ass. Magnano V.:** A prescindere dall'eventuale l'esito, diciamo che il Consiglio, ora prende atto delle dichiarazioni, per superare per certi versi, quell'eventuale vulnus.

*(Ndt, interventi fuori microfono)*

- **Ass. Magnano V.:** Comunque c'è una legge regionale sulla quale fondiamo il tutto e che stabilisce di distribuire i proventi fra spese per le parti sociali e anche per investimenti.

- **Presidente Sbona:** Grazie, Assessore.

- **Cons. Scollo P.:** Una replica al Consigliere Caruso, che molto puntualmente ha sollevato, dopo tre anni, la storia del metano, è bene anche evidenziare quando dice: "io un anno e mezzo fa", sì, poi sono passati altri due anni in cui non se n'è più parlato, anche la Dottoressa Palmeri ci ha consegnato una relazione e poi è calato il silenzio.

Io mi trovo d'accordo, ma dico che, secondo me, è anche giusto e oggettivo dire che sono passati tre anni e mezzo da questa situazione.

È giusto riprenderlo e ripartire.

- **Cons. Sorbello:** Vorrei precisare che originariamente questi impianti realizzati in tutta la Sicilia, avevano un finanziamento del 70% di bonus, oggi l'ultimo bando prevede un bonus del 20%, per cui le Amministrazioni, se non c'è una società in project financing, non li possono realizzare.

Conclusi gli interventi, il Presidente pone a votazione la proposta in argomento ottenendo il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti            n. 19

- voti favorevoli                n. 19

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTO:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.04.1984 E N. 232 DEL 03.08.1985 l'Amministrazione comunale affidò alla SLIM Sicilia s.p.a. il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio;
- che tra il Comune di Melilli e la società concessionaria fu sottoscritta apposita convenzione che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano;
- che, con atti successivi fra privati, la SLIM Sicilia s.p.a. ha ceduto alla ITALGAS la concessione per la gestione del gas metano nel territorio del Comune di Melilli;
- che, pertanto, ad oggi il concessionario del servizio è la società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.
- che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- che in questo contesto, allo scopo di “favorire” l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 *bis* del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire << *i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas*>>, ed un secondo destinato a determinare << *gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio*>>, nonché << *misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione*>>;
- che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

- che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L: n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- che con delibera di Giunta municipale n. 151 del 4/6/2013 si è provveduto alla risoluzione della convenzione alla società ITALGAS S.p.A. con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n°222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n°244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

#### DATO ATTO:

- che il legislatore regionale:
  - con l'art. 67, comma 5, della Legge 26 marzo 2002, n. 2, aveva disposto *“le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga”*;
  - con l'art. 86 della Legge 16 aprile 2003, n. 4, aveva disposto *“la data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015;*
  - per ultimo, con l'articolo 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9 ha disposto: 1. *L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:*  
*“1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante ‘Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144’ e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi.”*  
 2. *All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*  
*“4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto*

*del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.*

*4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.*

*4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*

*3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.*

*4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato."*

- Che il Comune di Melilli aveva già risolto con delibera di Giunta municipale n 151 del 4/06/2013, la convenzione in essere con la società ITALGAS;
- che la convenzione de qua non prevedeva nessun canone a carico della società concessionaria del servizio;

#### CONSIDERATO:

- che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);
- che il Comune di Melilli non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222 ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;
- che il Comune di Melilli intende attivare nell'immediato misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione e spese di investimento così come previsto dal comma 4 quater della L.R. n. 9 del 7/5/2015;
- che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;

- che è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopraccitate ai fini della rideterminazione del canone di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il parere del Revisore Unico espresso con verbale n. 13 del 18/09/2015;

VISTO il verbale n. 12 della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare riunita in data 25/09/2015.

PRESO atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti competenti per materia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE le suesposte premesse;
2. DI DICHIARARE risolta la convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Melilli in virtù della delibera di G.M. n. n 151 del 4/06/2013 ed in forza dell'art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
3. DI RICHIEDERE alla società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9, nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, l'applicazione di una aliquota pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento;
4. DI CONFERMARE la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
  - che le risorse derivanti dal canone vadano destinate a misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione e a spese di investimento così come previsto dal comma 4 quater della L.R. n. 9 del 7/5/2015;
5. CHE il Responsabile dei servizi finanziari di concerto con il Responsabile dei servizi tecnici VII Settore, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedano all'esecuzione del presente provvedimento ed a tutti gli atti consequenziali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
6. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società ITALGAS, avente sede in Torino, Largo Regio Parco n.9.

INOLTRE, con voti favorevoli, all'unanimità, espressi nelle forme di

Legge:

- presenti n. 19
- voti favorevoli n.19

## DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Quindi il **Presidente Sbona** come concordato, in seno alla conferenza dei capigruppo, lasciando la sessione aperta del Consiglio, per approvare e deliberare gli altri argomenti annessi e connessi al bilancio, propone di rinviare la seduta al 13 ottobre, in prosecuzione.

- **Cons. Sorbello:** E gli emendamenti entro quando? Decidiamolo, visto che siamo in deroga; perché il regolamento prevede entro cinque giorni, definiamo, cinque giorni prima della data di rinvio.
- **Presidente Sbona:** Come voi sapete, le proposte di emendamento, devono essere presentate almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio, allora, come dice lei, Consigliere, il discorso è collegarlo alla convocazione o meno.
- **Cons. Sorbello:** Il regolamento è comunale, non è una imposizione di un livello superiore e in ogni caso come si fa? Il termine è giorno 30? Discutiamo il bilancio stasera. Scusi, Presidente, faccio una dichiarazione a verbale sugli atti del bilancio.
- **Presidente Sbona:** Prego.
- **Cons. Sorbello:** I Consiglieri Comunali, a tutt'oggi 30 /9 /2015 non sono stati messi nella possibilità di visionare gli atti e tutti gli allegati relativi al bilancio previsionale dell'anno 2015; pertanto si chiede il rinvio, dell'argomento fissando i termini in deroga al regolamento comunale, dell'eventuale presentazione degli emendamenti.  
Dopodiché noi questa dichiarazione la mandiamo all'Assessorato.
- **Presidente Sbona:** Su questo preciso che in data 22 settembre ho trasmesso al Consigliere Carta la proposta di deliberazione, con tutti gli allegati bilancio compreso, per la Commissione.
- **Cons. Sorbello:** Fino all'altro ieri mattina, negli argomenti, non c'era nessun allegato, siamo stati là tre Consiglieri e non esisteva niente del bilancio di Commissione.

*(Ndt, interventi fuori microfono)*

- **Sindaco Cannata:** Il Segretario riferisce che ai sensi del regolamento gli emendamenti non si possono più presentare.  
Si può prendere atto che in assenza del Responsabile dei Servizi finanziari i capigruppo hanno stabilito di rinviare il bilancio a giorno 13, e che si dà la possibilità a presentare gli emendamenti.
- **Cons. Sorbello:** Scusi, Presidente, una proposta che viene votata all'unanimità, in deroga al regolamento che cosa comporta?
- **Presidente Sbona:** In sintesi, lo sappiamo, la proposta che è venuta da voi è questa qua: si rinvia al giorno 13, si fissa il termine ultimo di 5 giorni prima del 13 per

presentare gli emendamenti, si informa il Consiglio che è una procedura anomala ed è un bilancio impugnabile.

- **Segretario Generale:** Io voglio precisare che la norma regolamentare che è esistente non può essere negata, ancorché è una norma regolamentare approvata dal Consiglio Comunale, di per sé stessa essa è vincolante.

Ora, quello che si vuole fare è spostare la trattazione a un'altra data, in prosecuzione per questo evidentemente nessun problema, ma la possibilità di presentare emendamenti in data successiva la norma regolamentare, per l'appunto...

*(Ndt, intervento fuori microfono)*

- **Segretario Generale:** Ecco, e vengo al dunque. Se siete tutti d'accordo il problema non si pone, ma c'è un piccolo particolare, c'è un assente.

Non siete in 20, siete in 19.

Bene quell'assente un domani potrebbe essere legittimato a una impugnativa.

- **Presidente Sbona:** Prego.

- **Cons. Scollo A.:** Presidente, scusi, ha ragione il Segretario, dobbiamo chiedere, almeno una dichiarazione a posteriori, domani, dopodomani al Consigliere che è assente.

- **Cons. Annino:** Intanto per precisare, a proposito della documentazione presente o non presente, su questo argomento vedo che purtroppo io penso che lo dovrò ripetere chissà quante volte nei Consigli a seguire, anche perché ho evidenziato decine di volte i ritardi e le mancanze degli atti, ma quando le carpette erano vuote, nonostante fossi opposizione, nonostante c'erano 2000 difficoltà per il ruolo che avevo, bastava andare dal Segretario Comunale o presso gli uffici, i documenti erano sempre presenti, come anche questa volta, c'erano i documenti, non c'era la responsabile, ma i documenti erano lì.

Se non ci sono i documenti io invito i Consiglieri, il giorno stesso, come ho fatto alcune volte anche io, a recarsi presso gli uffici a presentare una comunicazione ed evidenziarlo; ma i documenti ci sono.

Se poi si ha difficoltà a leggere i documenti e ha bisogno dell'assistenza della ragioniera è un altro discorso o se vuole approfondire insieme al ragioniere.

In riferimento agli emendamenti, invece, alla possibilità di presentare emendamenti sono contento della precisazione che fa il Segretario, perché sono precisazioni che sono sempre e comunque a nostra tutela.

Sicuramente, vista la straordinarietà della situazione e con tutti gli accorgimenti possibili che possiamo mettere, secondo me, potrebbe essere, a maggior ragione se si riesce a trovare, se già c'è l'unanimità in questo voto, aggiungendo poi, successivamente, anche la posizione del cons. Gallo, per cercare di limitare, tra virgolette, al minimo eventuali danni.

Grazie.

- **Presidente Sbona:** Grazie.

- **Cons. Sorbello:** Scusi, Presidente, lo possiamo decidere anche stasera che non si presentano emendamenti. Io sono d'accordo, tanto, come ho detto l'altra sera, siamo in presenza di un bilancio che per otto /nove dodicesimi è impegnato.

- **Cons. Annino:** Consigliere Sorbello, ma li vuole fare questi emendamenti o no?
- **Cons. Sorbello:** Li possiamo anche evitare, perché io già l'ho visto il bilancio. Per essere chiari. Lo possiamo anche trattare stasera il bilancio.
- **Presidente Sbona:** Consigliere Magnano, prego.
- **Cons. Magnano A.:** Presidente, Sindaco, Consiglieri, Assessori.  
 Questa sera siamo chiamati, come abbiamo detto ieri sera, all'approvazione, alla discussione del bilancio comunale.  
 Dopo la Commissione dei capigruppo, che ha visto la mia assenza per motivi di lavoro la mia proposta è questa: visto e considerato che questi argomenti, come avete discusso, mancano dei pareri della Commissione e che il parere della Commissione, anche se non vincolante, è necessario nell'atto deliberativo, io chiedo di chiudere questa sera il Consiglio Comunale e rinviare gli argomenti in Commissione.  
 Questo ci darà la possibilità, al momento in cui ci sono i pareri e il Presidente mette all'ordine del giorno il bilancio, di riaprire la fissazione dei termini della presentazione degli emendamenti, se è necessario.
- **Presidente Sbona:** Prego.
- **Cons. Sorbello:** Scusate, la norma prevista nel regolamento comunale è perentoria, parla di cinque giorni prima della data dell'approvazione.  
 L'approvazione del bilancio quest'anno, con la deroga da giugno fino al 30 settembre è il 30 settembre, mentre il 25 settembre si dovevano presentare; ora se c'è l'unanimità va bene; diversamente non rischiamo.  
 Se dobbiamo fare cose pasticciate no.  
 Quello che possiamo fare è che si approva il bilancio, se poi si deve modificare questo capoverso al regolamento, per l'anno prossimo o per gli anni a venire sì, si modifica perché è troppo stringente.
- **Segretario Generale:** Mi permetto di ricordare, lungi da me nell'entrare nel merito, che, comunque, dall'indomani della presunta probabile auspicabile approvazione del bilancio può partire una proposta di variazione di bilancio.
- **Sindaco Cannata:** Segretario lei mi ha anticipato;  
 Io prendo lo spunto da quello che ha detto il Consigliere, Onorevole Sorbello dicendo che il bilancio è quasi tutto speso, però sappiamo che entro il mese di novembre dobbiamo fare l'assestamento di bilancio e visto che le somme sono state quasi tutte spese, allora, vi propongo (faccio una provocazione) di approvare il bilancio questa sera, a novembre, quando c'è da fare la variazione di bilancio, possiamo fare quegli aggiustamenti.
- **Cons. Sorbello:** È una presa in giro, perché l'Amministrazione domani mattina si impegna tale somme e non possiamo modificare niente.  
 Ma noi siamo per approvarlo, perché io mi rendo conto che gli emendamenti sono di poche decine di migliaia di euro.

### **Esce il cons. Annino (presenti n. 18).**

- **Presidente Sbona:** Allora, i capigruppo sono d'accordo con questa proposta?  
 Allora, vista la proposta unanime dei capigruppo o c'è qualche distinguo?

Segretario, vista la proposta unanime dei capigruppo consiliari presenti in aula, si mettono ai voti tutti gli argomenti, così come erano programmati.

## VERBALE N. 12

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **venticinque**, del mese di **Settembre**, alle ore **12,20**, dopo un primo appello, effettuato alle ore **10,00**, dal quale risultavano tutti assenti, a seguito regolare convocazione, in seduta straordinaria urgente prot. n. 18468 del 23/09/2015, si è riunita, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, la III Commissione Consiliare.

**Sono presenti i Conss.:**

**Sig. Giuseppe Carta**

**PRESIDENTE**

Sig. Tommaso Cannella

**VICE PRESIDENTE**

Sig. Castro Giuseppe

**COMPONENTE**

Sig. Magnano Angelo

“

Sig. Giampapa Giuseppe

“

Sig. Di Dato Paolo

“

Sig. Magnano Massimo

“

Sig. Scollo Antonino

“

Sig. Russo Alfredo

“

Sono assenti i Conss.: Annino A. e Coco V.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Failla Agata, in sostituzione della Dott.ssa Maria Gianino.

Partecipa il Cons. Sorbello Giuseppe.

**Il Presidente**, ritenuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

Prende la parola il Cons. Sorbello chiedendo al Presidente di relazionare l'argomento riguardante l'Approvazione del Bilancio di Previsione 2015.

Il Presidente comunica l'assenza della Dott.ssa Marchica, Responsabile dei Servizi Finanziari, per cui asserisce che non è in grado di illustrare tecnicamente l'argomento.

Il Cons. Sorbello a tal proposito propone di rinviare la seduta.

Il Cons. Scollo interviene proponendo di rinviare la seduta riguardante l'argomento del Bilancio ma di proseguire i lavori con gli altri argomenti posti all'o.d.g., i quali, a

suo parere, possono essere discussi anche in assenza della Dott.ssa Marchica, come di seguito elencati:

- **Conferma tariffe per l'applicazione del Canone concessorio non ricognitorio anno 2015;**
- **IUC: conferma aliquote componente IMU. Anno 2015;**
- **IUC: conferma aliquote componente TASI. Anno 2015;**
- **Adempimento ai sensi dell'art. 46 Bis, comma 4, del D.L. 159/2007 ss. mm. ii., relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, così come introdotto nella legislazione Regionale Siciliana dall'art. 94 della Legge 7 Maggio 2015, n. 9;**

Il Presidente, in conclusione, considerata l'assenza della Responsabile dei Servizi Finanziari, propone di chiudere la seduta e di rinviarla a data da destinarsi ottenendo il consenso dei componenti.

Nel frattempo si accende una discussione animata fra Consiglieri

La seduta viene chiusa alle ore 12,40.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Giuseppe Carta

LA SEGRETARIA

F.to Sig.ra Failla Agata

# REGISTRO DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI MELILLI

## VERBALE N. 13

### COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

### REVISORE UNICO

L'anno 2015, il giorno 18 settembre alle ore 10.15, presso la sede del Comune di Melilli, il Revisore Unico, Dott.ssa Sofia Bongiovanni, si è riunito, alla presenza della Responsabile Economica – Finanziaria, Dott.ssa Enza Marchica e alla presenza della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Natalina Castro,

Il Revisore Unico:

- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 255, avente ad oggetto la Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dei dipendenti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 165/2011 come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015, avente ad oggetto l'Approvazione del programma triennale di fabbisogno di personale 2015-2017,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 244, avente ad oggetto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 243, avente ad oggetto la Determinazione dei servizi a domanda individuale da sottoporre nell'anno 2015 alla copertura dei costi nella misura del 36%,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 245, avente ad oggetto la Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni codice della strada art. 208 D.L. 285/1992 anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 16-09-2015 n. 246, avente ad oggetto la Destinazione dei proventi da concessioni edilizie e da sanzioni in materia urbanistica D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 250, avente ad oggetto la I.U.C.: conferma aliquote, componente I.M.U. anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 251, avente ad oggetto la I.U.C.: conferma aliquote, componente TA.SI. anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 260, avente ad oggetto la Conferma tariffe per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 258, avente ad oggetto l'Adempimento ai sensi dell'articolo 46 bis, comma 4 del D.L. 159/2007 e ss.mm.ii, relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, così come introdotto nella legislazione regionale siciliana dall'art. 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 259, avente ad oggetto l'Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2015, bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica,

- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 252, avente ad oggetto il Programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 2015,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 17-09-2015 n. 249, avente ad oggetto il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi nn. 594 e 599 della legge 244/2007,
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 18-09-2015 n. 257, avente ad oggetto la verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie.


Esprime:

Parere favorevole sulle proposte di deliberazione di cui sopra.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione si conclude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO

  
(Dott.ssa Sofia Bongiovanni)

Sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*F.to Dott. SBONA*

*SALVATORE*

**Il Consigliere Anziano**

*F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. MARANO SEBASTIANO*

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

( Reg. Pub. N. 2919 )

Melilli, li 16-11-2015

**IL MESSO COMUNALE**

*F.to*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. MARANO SEBASTIANO*

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30-10-2015 al 14-11-2015;

e che la stessa è **divenuta esecutiva il 30-09-2015** in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Melilli, li 01-10-2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. MARANO SEBASTIANO*

---